



Documento su schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28

Conferenza Unificata 20 gennaio 2011

Nell'ambito dell'imminente approvazione del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, si ritiene opportuno sollevare alcune problematiche della normativa e in particolare del D.M. 10 Settembre 2010: *“Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”*.

L'ingente numero di domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e da solare fotovoltaico renderebbe opportuna l'integrazione delle Linee Guida ministeriali sopracitate con degli allegati tecnici dedicati a tali fonti di approvvigionamento (così come è stato fatto per gli impianti eolici).

La mancanza di un modello nazionale e unitario ha infatti provocato numerosi interventi della Corte Costituzionale che ha cassato varie disposizioni regionali colpevoli, secondo il giudice delle leggi, di individuare condizioni al rilascio dell'autorizzazione unica non previste dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:

- L.R. Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (cassata in parte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 119/2010);
- L.R. Molise 7 agosto 2009, n. 22 (cassata in parte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 194/2010);
- L.R. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (cassata in parte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 124/2010);
- L.R. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (cassata in parte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 166/2009);
- L.R. Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 (cassata in parte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 168/2010).

L'integrazione delle Linee Guida Ministeriali con gli allegati tecnici su biomasse e fotovoltaico permetterebbe di mettere a disposizione delle autorità competenti e dei proponenti uno strumento chiarificatore e applicabile uniformemente su tutto il territorio nazionale, in grado di risolvere il problema del bilanciamento tra l'interesse all'utilizzo delle fonti rinnovabili con quello della tutela ambientale.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di atti emanati dagli Enti locali che, in attesa delle Linee Guida ministeriali, hanno cercato di disciplinare l'autorizzazione di tali impianti:

- "Linee Guida per l'Utilizzazione Energetica delle Biomasse Vegetali" della Provincia di Cuneo, approvate con D.G.P. n. 149 del 21 aprile 2009;
- "Guida tecnico-amministrativa per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER)" della Provincia di Bologna, approvate con Delibera I.P. 2678/2009;
- "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili" della Provincia di Torino, approvate con D.C.P. n. 26817 del 20/07/2010;
- "Linee guida in materia di produzione di energia elettrica in cogenerazione da biomasse" della Provincia di Viterbo, approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 06/02/2008;
- [D.G.R. 1391/2009](#) (biomasse e biogas) - B.U.R.V. n. 49 del 16/06/2009.

Per quanto riguarda il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE si propongono invece le seguenti integrazioni:

All'art 4, comma 4, si propone la seguente formulazione: *"I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione"*

Al riguardo si ritiene che separare i due procedimenti (uno per l'impianto di produzione e l'altro per le opere di collegamento alla rete elettrica) da una unica autorizzazione, non favorisce lo snellimento delle procedure, con il rischio che la costruzione di nuovi impianti non trovi concreta correlazione (sistematica e temporale) con la connessione alla rete, con ciò determinando maggiori costi in bolletta per gli utenti famiglie ed imprese, pur in presenza di remunerazione al produttore.

All'art. 22, comma 3, dopo il punto d), si propone di aggiungere i seguenti punti:

"e) al fine di garantire un'adeguata valorizzazione dell'energia primaria contenuta nel combustibile impiegato, nonché una compensazione delle emissioni in atmosfera a livello locale, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi possono accedere all'incentivo solo se operanti in cogenerazione, così come definita dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 42/2002 del 19 marzo 2002 e s.m.i. ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.Lgs. n. 79/99;

f) nel caso in cui gli impianti di cui al punto precedente siano al servizio di utenze termiche caratterizzate da forte variabilità stagionale (per esempio reti di teleriscaldamento), l'incentivo può essere riconosciuto per un periodo di tempo (stabilito dal decreto di cui al comma 5) e calcolato tenendo conto del numero di ore

di effettiva attività dell'impianto, anziché del tempo intercorso dalla data di entrata in esercizio dello stesso;

g) costituiscono eccezione a quanto espresso nei precedenti punti e) ed f) gli impianti che effettuano recupero energetico di rifiuti ai sensi della normativa vigente ubicati presso i siti di smaltimento degli stessi e gli impianti che impiegano esclusivamente materiali di scarto e sottoprodotti ubicati in prossimità del sito di produzione degli stessi, laddove sia comprovata l'impossibilità tecnica o economica di alimentare utenze termiche di dimensioni adeguate (per esempio nel caso di scarti di lavorazioni agricole e di potatura o reflui zootecnici presso aziende agricole e zootecniche)".

All'Allegato 2, dopo il punto 1, si propone di inserire il seguente punto:

"Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi possono accedere agli incentivi statali esclusivamente se rispettano i valori minimi dei parametri IRE (indice di risparmio energetico) ed LT (limite termico) previsti dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 42/2002 e s.m.i. per essere definiti cogenerativi. Costituiscono eccezione a quanto sopra espresso gli impianti che effettuano recupero energetico di rifiuti ai sensi della normativa vigente ubicati presso i siti di smaltimento degli stessi e gli impianti che impiegano esclusivamente materiali di scarto e sottoprodotti ubicati in prossimità del sito di produzione degli stessi, laddove sia comprovata l'impossibilità tecnica o economica di alimentare utenze termiche di dimensioni adeguate".